



Emittente: Direzione – Segreteria generale
Oggetto: Modifiche al Regolamento generale
Destinatari: Sezioni e Sottosezioni CAI
Data: Milano, 22 dicembre 2015
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

Si comunica che il Comitato centrale di indirizzo e di controllo, nella riunione del 28 novembre 2015, ha approvato una integrazione al Regolamento generale dell'**Art. 38 – Costituzione delle Sezioni** di cui si riporta il novellato testo:

1. La domanda di costituzione in sezione è presentata dall'organo direttivo di una sottosezione al CDR competente per territorio, entro il 31 maggio per l'anno sociale successivo, corredata dalla seguente documentazione:

- a) un elenco di soci ordinari e famigliari della sottosezione, iscritti ed attivi da almeno due anni sociali completi, in numero non inferiore a centocinquanta con i loro dati associativi e le loro firme;
- b) una indicazione della zona di attività, così come definita nel successivo articolo 39, comma secondo. La sottosezione deve essere attiva da almeno due anni sociali completi. Il CDR, sentite la sezione di appartenenza della sottosezione e le sezioni più vicine, valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, entro sessanta giorni.

2. In via subordinata, se non esiste sottosezione in grado di presentare la domanda di costituzione in sezione, la richiesta può essere presentata direttamente dai promotori al CDR competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

- a) un elenco di soci ordinari e famigliari promotori in numero non inferiore a centocinquanta con i loro dati associativi e le loro firme;
- b) una indicazione della zona di attività, così come definita nel successivo articolo 39, comma secondo. I soci promotori devono essere iscritti ed attivi da almeno tre anni sociali completi. Il CDR, sentite le sezioni più vicine, valuta e trasmette la richiesta con proprio parere motivato al CDC, entro novanta giorni. Il CDC valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, negli stessi termini.

Si provvede pertanto a trasmettere in allegato il testo integrale del Regolamento generale che recepisce tale modifica.

2 bis. Fermo quanto ai commi 1 e 2 del presente articolo, ma in presenza di un numero inferiore a centocinquanta soci ordinari e familiari, il CDC, previa motivata istruttoria (popolazione del territorio, distanza e numero delle sezioni esistenti ed ogni altro opportuno elemento di giudizio), può valutare e deliberare sulla costituzione di una nuova sezione.

3. Qualora il CDR non valuti e deliberi nei termini fissati nei casi dei commi precedenti, vi provvede il CDC su istanza dei promotori, nel termine di novanta giorni.

4. La domanda di costituzione in sezione – corredata dalla medesima documentazione prescritta nel comma primo – può essere presentata dall'organo direttivo di una sottosezione operante in un territorio comunale nel quale preesistono una o più sezioni al CDC. In questo caso la sottosezione deve essere attiva da almeno tre anni sociali completi ed avere almeno trecento cinquanta soci, sempre che la popolazione residente in quel comune, secondo i rilevamenti ufficiali dell'ultimo censimento nazionale, superi i cento mila abitanti e la nuova sezione si impegni ad operare nel territorio del comune in accordo con le sezioni preesistenti, in particolare per i rapporti con gli enti comunali e per la definizione delle quote associative.



Emittente: Direzione – Segreteria generale
Oggetto: Modifiche al Regolamento generale
Destinatari: Sezioni e Sottosezioni CAI
Data: Milano, 22 dicembre 2015
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

Il CDC, sentiti il CDR competente per territorio, la sezione di appartenenza della sottosezione e le sezioni più vicine, valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, entro novanta giorni.

5. L'anzianità della sezione decorre dalla data della delibera di approvazione della sua costituzione da parte del CC.

La nuova sezione è operativa dall'inizio dell'anno sociale immediatamente successivo alla data della delibera suddetta, sempre che entro il 31 marzo dello stesso anno sociale la sezione abbia versato alla direzione l'intero importo delle quote associative annuali comprensive dei contributi, per il numero complessivo dei soci ordinari e famigliari, di cui all'elenco allegato alla domanda di costituzione della sezione. La sezione e i suoi soci sono rappresentati alla AD sulla base del numero totale di soci iscritti alla data del 31 dicembre, cioè al termine del primo anno sociale di operatività della sezione, per l'anno sociale che segue.

6. La mancata ottemperanza all'obbligo stabilito dal comma precedente è insanabile e determina la decadenza automatica della delibera di approvazione della costituzione della sezione con effetto immediato. In questo caso la domanda di costituzione in sezione può essere reiterata non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di decadenza della delibera.

7. Le norme stabilite per la costituzione di nuove sezioni sono applicate anche nel caso di eventuale ricostituzione di sezioni, per le quali sia stato precedentemente deliberato lo scioglimento. La richiesta di ricostituzione non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno due anni sociali completi dalla delibera di scioglimento. La sua valutazione è effettuata anche in base alle cause che determinarono lo scioglimento della sezione. Il CC approva le delibere di costituzione di nuove sezioni nella prima seduta utile successiva alla data di costituzione della sezione.

Si provvede inoltre a trasmettere in allegato il testo integrale del Regolamento generale che recepisce l'integrazione sopra indicata.

Milano, 22 dicembre 2015

Il Direttore
Dott.ssa Andreina Maggiore